

SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XVII LEGISLATURA ———

Mercoledì 19 giugno 2013

alle ore 9,30 e 16,30

44^a e 45^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputato MOGHERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (*approvato dalla Camera dei deputati*) **(720)**

- FINOCCHIARO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 **(243)**

- DE PETRIS ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 **(641)**

- ALBERTI CASELLATI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (729)
- *Relatrice* FATTORINI

e delle mozioni nn 56, Bitonci e 64, Fattorini, per l'adozione di misure contro la violenza sulle donne (*testi allegati*)

II. Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012 - *Relatore* COMPAGNA (*Relazione orale*) (590)

III. Discussione di mozioni sui consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica (*testi allegati*)

IV. Discussione di mozioni sul corridoio ferroviario Adriatico (*testi allegati*)

MOZIONI PER L'ADOZIONE DI MISURE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

(1-00056) (5 giugno 2013)

BITONCI, BISINELLA, BELLOT, COMAROLI, MUNERATO, STEFANI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI - Il Senato,

premessi che:

in Italia, se da un lato negli ultimi 10 anni il numero complessivo degli omicidi è diminuito, il numero degli omicidi perpetrati nei confronti delle donne è aumentato in maniera allarmante (i dati relativi al 2012 in Italia registrano più di 120 vittime) e nella maggior parte dei casi gli autori di questi delitti sono legati alle vittime da un rapporto parentale;

fino agli anni '90 il dato dei delitti non era disaggregato per cui non si conosceva la gravità del fenomeno, che, invece, si è rivelato di tale portata da giustificare la scelta di coniare il termine specifico di "femminicidio", per indicare la violenza misogina dell'uomo nei confronti delle donne, introducendo un'ottica di genere nello studio dei crimini;

il termine è nato per indicare gli omicidi della donna "in quanto donna", ovvero la maggior parte degli omicidi di donne e bambine. Si tratta di omicidi di donne commessi da parte di *partner* o *ex partner*, ma anche delle ragazze uccise dai padri che non accettano le decisioni e l'emancipazione delle proprie figlie;

la dimensione e la specificità del fenomeno sembrano giustificare l'esigenza dell'introduzione nel codice penale italiano di una fattispecie di reato *ad hoc* per perseguire in modo specifico tali condotte criminose;

la circostanza per cui i delitti sono perpetrati nella maggioranza dei casi da un uomo che ha, o ha avuto, una relazione di affetto o conoscenza con la donna esplicita una dimensione sociale della violenza, ancora più preoccupante per il fatto che le "mura domestiche" sono spesso la scena del crimine e che gli assassini nella maggioranza dei casi sono legati alle vittime da rapporti coniugali o genitoriali;

l'Italia ha ratificato fin dal 1985 la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (Cedaw), adottata dall'Assemblea generale dell'Onu nel 1979, impegnandosi ad adottare «misure adeguate per garantire pari opportunità a donne e uomini in ambito sia pubblico che privato»;

con la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne nel 1993 e con la IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite nel 1995 in cui fu definita la violenza di genere come il manifestarsi delle relazioni di potere storicamente ineguali fra donne e uomini, la denuncia del fenomeno è entrata con forza nelle sedi istituzionali e anche il Parlamento europeo e il Consiglio d'Europa hanno preso posizioni ufficiali di condanna contro la violenza sulle donne;

il Congresso mondiale di Stoccolma del 1996 contro lo sfruttamento sessuale dei minori, le raccomandazioni del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa (raccomandazione Rec (2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, raccomandazione Rec (2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, raccomandazione CM/rec (2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace) e le altre raccomandazioni pertinenti hanno posto l'attenzione sulla tutela dei diritti umani e sulla diffusa violazione dei diritti delle donne e dei minori, riconoscendo la violenza come problema cruciale per la salute delle donne;

nel nostro Paese, nonostante l'entità drammaticamente allarmante del fenomeno del femminicidio, non esiste una commissione preposta all'analisi e al monitoraggio dei dati relativi alla violenza contro le donne e questa lacuna si somma ad altre problematiche: le risorse del fondo antiviolenza sono piuttosto esigue e non sono stati programmati interventi ordinari o straordinari in grado di fare fronte a questo fenomeno dilagante, ivi compresa una legge organica che stabilisca i termini dell'intervento nei casi di violenza familiare e che metta a disposizione le risorse necessarie;

i cartelloni pubblicitari che pochi giorni fa sono stati affissi sulle strade di Napoli, raffiguranti in primo piano l'immagine di un uomo che impugna uno straccio per «cancellare ogni traccia» e in secondo piano il corpo nudo di una donna giacente in un letto, hanno provocato l'indignazione di molti, tanto che l'Istituto per l'autodisciplina pubblicitaria ha disposto il ritiro, ritenendo che siffatte pubblicità, prendendo spunto dal drammatico fenomeno del femminicidio, oltre a svilire l'immagine della donna, istigano ad ingiustificati e gravissimi comportamenti violenti;

ai nostri giorni i mezzi di comunicazione, includendo la stampa, la televisione e *internet*, ricoprono un importante ruolo non solo informativo ma anche formativo e, di conseguenza, la pubblicità, nella sua realtà virtuale e mediatica, veicola messaggi e modelli di grande rilevanza sociale; pertanto, l'abuso dei messaggi pubblicitari può provocare rischi sui soggetti più vulnerabili, quali l'effetto omologante nei modelli di identificazione, la globalizzazione culturale, la spinta all'emulazione, l'inibizione della scelta critica e dello sviluppo creativo;

il Parlamento europeo ha rilevato come la discriminazione di genere nei *media* sia tuttora diffusa, considerando come parti di tale fenomeno la pubblicità e i *media* che presentano stereotipi e auspicando che la pubblicità sia disciplinata da norme etiche e/o giuridiche vincolanti e/o dai codici di condotta esistenti che proibiscono la pubblicità che trasmette messaggi discriminatori o degradanti basati sugli stereotipi di genere;

in occasione della V Conferenza mondiale dell'Onu sulle donne del 2005, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne ha espresso forti preoccupazioni per la condizione delle donne italiane, che vengono

percepiti come madri e come oggetti sessuali, soprattutto attraverso i messaggi veicolati dalla pubblicità e dalla televisione;

la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi e uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini; l'elemento chiave per prevenire tale fenomeno è il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de iure* e *de facto*;

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 ad Istanbul, approvata il 28 maggio 2013 alla Camera con la ratifica ed esecuzione, si pone l'obiettivo di proteggere le donne da ogni forma di violenza e di contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione, promuovendo la concreta parità tra i sessi, ivi compreso il rafforzamento dell'autonomia e dell'autodeterminazione delle donne. Inoltre, la Convenzione mira a predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le donne vittime di violenza, anche sostenendo e assistendo le organizzazioni e le autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;

la mutilazione genitale femminile è forse uno degli atti più degradanti e pericolosi di quella "violenza domestica" che la Convenzione, il cui disegno di legge di ratifica è ora all'esame del Senato della Repubblica, si propone di contrastare, perché sempre praticata all'interno della famiglia e del quadro parentale più stretto e una delle forme più crudeli e lesive di violenza sulle donne, perché riguarda soprattutto le bambine, addirittura le neonate, ed ha risvolti fisici e psicologici che le segneranno per tutta la vita;

le mutilazioni genitali femminili, praticate in diverse forme in molte parti del continente africano e in alcuni Paesi islamici dell'Asia, a seguito del fenomeno migratorio si sono diffuse anche in Europa ed in Nord America e, nonostante il 20 dicembre 2012 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite si sia pronunciata per la messa al bando universale di questa pratica vergognosa e terribile e nonostante l'approvazione nel nostro Paese di una legge, la n. 7 del 2006, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995, l'infibulazione continua ad essere praticata in seno a comunità straniere, principalmente di origine africana e di cultura islamica, nel nostro Paese, che detiene, infatti, il più alto numero di donne infibulate rispetto a tutto il resto d'Europa;

alla mancata efficacia della legge contro le mutilazioni non contribuiscono solo retaggi culturali e religiosi radicati in comunità chiuse, ma anche episodi di cronaca giudiziaria che finiscono con l'indebolire la credibilità del nostro Stato di diritto: proprio nel novembre 2012 la seconda sezione della corte d'appello di

Venezia ha assolto con formula piena due genitori nigeriani condannati in primo grado in base alla legge n. 7 del 2006 per avere mutilato le proprie figlie; già nella XVI Legislatura sono stati presentati diversi disegni di legge d'iniziativa dei deputati del gruppo Lega Nord, tra cui i progetti di legge nn. 611 e 666, quest'ultimo recante «Modifiche al codice penale concernenti la disciplina dei reati di violenza sessuale nell'ambito dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale», approvato allora dalla Camera dei deputati, ma che, non ha avuto la definitiva approvazione del Senato della Repubblica, e potrà essere ripresentato anche nella XVII Legislatura;

è stato votato anche dalla Lega Nord, in condivisione con altre forze politiche, e introdotto finalmente nel codice penale con decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», il reato di *stalking*, delitto previsto e disciplinato ora dall'articolo 612-*bis* del codice penale e punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni;

per un efficace contrasto alla violenza nei confronti delle donne è necessario prevedere non solo pene severe, ma altresì assicurare l'effettività della pena, senza alcuno sconto o beneficio per chi si macchia di tali reati, sia per prevenire ma anche per dare effettiva tutela e ristoro alle vittime, dal che si evince l'assoluta inopportunità, ad esempio, di prevedere misure alternative e la messa in prova per i reati di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale (*stalking*);

la Corte costituzionale, con sentenza n. 265 del 2010, in riferimento all'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2 del citato decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, aveva ritenuto la parziale incostituzionalità della custodia cautelare in carcere obbligatoria per i reati di violenza sessuale; successivamente la Corte di cassazione ha assunto nel merito, a quanto risulta ai firmatari del presente atto di indirizzo, decisioni anche discordanti (si vedano la sentenza n. 4377 del 2012 e la sentenza n. 15211 del 2012);

molti Paesi, in cui è cresciuta la consapevolezza nella società civile e nelle istituzioni sull'effettiva natura del problema, ad oggi dispongono di osservatori e di raccolte che consentono di avere dati disaggregati delle violenze per genere, mentre nel nostro Paese gli unici dati disponibili sono quelli ricavati dalle notizie riportate nei giornali, dato che non esiste un osservatorio preposto a monitorare questo preoccupante e sommerso fenomeno. Il 14 luglio 2011 il Comitato Cedaw ha fatto richiesta all'Italia di fornire i dati sui femminicidi e il Governo italiano non è stato in grado di fornire tempestivamente questa risposta, a causa della mancanza di una raccolta ufficiale di tali dati,

impegna il Governo:

- 1) a proseguire il programma diretto a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne promuovendo il sostegno, anche attraverso appositi finanziamenti, della rete dei centri antiviolenza presenti sul territorio nazionale;

- 2) a mettere in atto iniziative volte a promuovere la conoscenza e l'applicazione effettiva della normativa vigente in tema di tutela dei diritti umani e civili e di contrasto alla violenza sulle donne, in particolar modo attraverso la promozione di un programma di educazione e formazione ai diritti umani per tutti gli ordini di scuole;
- 3) a promuovere la stesura di un codice di autoregolamentazione per la tutela della donna nella pubblicità, riconoscendo il principio della necessità e convenienza del rispetto e dell'applicazione di alcune regole da parte dell'intera categoria, al fine di combattere il problema degli stereotipi di genere, denunciato sia dal Parlamento europeo che dalla Conferenza mondiale delle donne dell'Onu;
- 4) ad adottare tutte le misure utili a contrastare in modo concreto ed efficace la pratica della mutilazione genitale femminile nel nostro Paese, anche rafforzando le norme di legge attualmente in vigore, laddove abbiano lasciato uno spazio interpretativo sufficientemente ampio a rendere possibili sentenze che, di fatto, hanno considerato accettabile una pratica barbara ed illegale;
- 5) ad assumere ogni iniziativa di competenza diretta a garantire celerità nei processi ed effettività della pena per chi si macchia di simili reati, senza alcun beneficio o sconto di pena e senza attenuanti legate alle pratiche culturali tradizionali e religiose;
- 6) ad assumere iniziative normative volte a ridurre i profili di discrezionalità nelle decisioni di escludere la custodia cautelare in carcere per i reati già indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, pur nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale.

(1-00064 *p. a.*) (12 giugno 2013)

FATTORINI, ZANDA, SCHIFANI, CRIMI, SUSTA, FERRARA Mario, DE PETRIS, FEDELI, FINOCCHIARO, GHEDINI Rita, MARTINI, MATURANI, MANASSERO, AIROLA, ALBANO, AMATI, BENCINI, BERTUZZI, BIANCONI, BONFRISCO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CANTINI, CARDINALI, CORSINI, D'ADDA, DE BIASI, DE PIETRO, DE PIN, DI GIORGI, DONNO, ENDRIZZI, FABBRI, FATTORI, FAVERO, FERRARA Elena, GAETTI, GAMBARO, GATTI, GRANAIOLA, LANZILLOTTA, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MATTESINI, MICHELONI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, MUSSOLINI, ORELLANA, PADUA, PEGORER, PEPE, PETROCELLI, PEZZOPANE, PUGLIA, ROMANI Maurizio, ROMANO, TONINI, SCIBONA, SERRA, SILVESTRO, VALENTINI, ZANONI, GIANNINI, SAGGESE, ORRU' - Il Senato,
premessi che:

la Camera dei deputati il 28 maggio 2013 ha approvato in prima lettura il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne

e la violenza domestica fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011 e che il Senato ne ha già calendarizzato l'esame;

la Convenzione di Istanbul rappresenta il primo strumento organico e giuridicamente vincolante per un'efficace lotta alla violenza contro le donne in termini di prevenzione, protezione, repressione, monitoraggio ed integrazione delle politiche;

la Convenzione ribadisce che la violenza contro le donne è prima di tutto una violazione dei diritti umani e poi una forma di discriminazione contro le donne;

i diritti umani mettono in crisi la tradizionale e assoluta idea di sovranità nazionale così come quella di un'unica e superiore identità culturale, e sono diventati il banco di prova sul quale un Paese viene giudicato e sul quale si misura il livello di civiltà e civilizzazione non meno delle questioni economiche o angustamente nazionali;

considerando che la violenza contro le donne, le ragazze e le bambine resta una delle forme più gravi di violazione strutturale dei diritti umani a livello mondiale e costituisce sia una conseguenza che una causa della disuguaglianza tra donne e uomini, così come dichiara la risoluzione del Parlamento europeo B7-0049/2013, impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le misure necessarie a dare piena attuazione alla Convenzione nell'ordinamento nazionale, in particolare a recepire prontamente la direttiva europea n. 29 del 2012, sulla posizione della vittima nel procedimento penale, che consentirebbe di aumentare le tutele delle vittime anche in casi di gravi disparità economiche; la direttiva n. 99 del 2011, sull'ordine di protezione europeo adottato a favore di vittime o potenziali vittime di reati; la direttiva n. 36 del 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e n. 93 del 2011, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile;

2) a sostenere la richiesta del Parlamento europeo, espressa nella già citata risoluzione alle istituzioni dell'Unione europea ed ai suoi Stati membri di aumentare gli stanziamenti destinati all'eradicazione della violenza contro le donne;

3) a favorire in tempi rapidi la creazione di una *struttura* interministeriale come proposto dal Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, atta a monitorare, coordinare e promuovere tutte le attività relative all'attuazione della Convenzione;

4) a prevedere misure finanziarie e strumentali adeguate alla realizzazione degli obiettivi dettagliatamente illustrati nella Convenzione;

5) ad adottare, nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali, tutte le misure idonee a promuovere l'affermazione di una cultura che renda effettivo il pieno riconoscimento dei diritti umani delle donne, la loro dignità, libertà ed uguaglianza;

6) a sollecitare, in tutte le sedi opportune bilaterali e multilaterali, la ratifica della Convenzione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea, affinché la

Convenzione di Istanbul possa entrare in vigore e diventare operativa in tutti gli Stati firmatari.

MOZIONI SUI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

(1-00033) (7 maggio 2013)

LUCIDI, SERRA, FATTORI, BOCCHINO, MOLINARI, CASTALDI, GIARRUSSO, DE PIN, FUCSIA, SIMEONI, CAMPANELLA, DONNO, GAMBARO, DE PIETRO, CIOFFI, CATALFO, BATTISTA, CAPPELLETTI, BIGNAMI, BENCINI - Il Senato,

premessi che:

l'economia italiana è caratterizzata da una presenza diffusa, di dimensioni particolarmente rilevanti anche nel confronto internazionale, di società partecipate da soggetti pubblici. Il quadro normativo che disciplina a livello nazionale le società a partecipazione pubblica è assai eterogeneo. Al regime generale delineato dal codice civile nel libro V, titolo V, capo V, relativo alle società per azioni, sezione XIII, relativa alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici (articolo 2449), si sovrappone una serie di disposizioni di carattere speciale, introdotte attraverso interventi legislativi susseguitisi nel tempo;

in particolare negli ultimi anni la disciplina delle società pubbliche è stata oggetto di una serie di interventi che ne hanno accentuato i profili di specialità. Sulla base degli interventi legislativi più recenti si è assistito ad una sottoposizione delle società pubbliche a misure di contenimento della spesa, a regole di trasparenza, a vincoli sull'organizzazione, nella misura in cui esse costituiscono l'esercizio di funzioni pubblicistiche sotto forma privatistica. Dall'applicazione della normazione speciale inerente alle società pubbliche sono state escluse, in via generale, le società quotate in mercati regolamentati, per le quali opera interamente un regime di mercato;

i poteri di nomina da parte dell'azionista pubblico degli amministratori delle società partecipate sono disciplinati, a livello generale, dal codice civile, nonché da una serie di ulteriori disposizioni. In primo luogo, la disciplina generale (art. 2449 del codice civile) prevede che, se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può attribuire loro la facoltà di nominare amministratori, sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, in numero proporzionale alla partecipazione al capitale sociale;

gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati dallo Stato e dagli enti pubblici possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati ed hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

i sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Per le società che fanno ricorso al mercato azionario è prevista la possibilità di riservare allo Stato o agli enti partecipanti azioni fornite di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ma non il voto nell'assemblea generale degli azionisti;

occorre ricordare che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (articolo 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006);

rilevato che:

l'elenco delle società per azioni partecipate da amministrazioni statali è contenuto nel rendiconto generale dello Stato, nel conto del patrimonio (appendice 4). Il Ministero dell'economia e finanze è il principale azionista statale. Le informazioni disponibili sul sito del Ministero riferiscono che a novembre 2012 il Dicastero deteneva 31 partecipazioni dirette;

la partecipazione di controllo in Finmeccanica SpA è pari al 30,20 per cento del capitale sociale. Finmeccanica è una delle realtà industriali più importanti del Paese, presente in settori strategici, capace di operare e competere in ambiti internazionali; al suo interno vi sono punti di vera e propria eccellenza internazionale. La *holding* è attiva nei settori dell'aeronautica, dell'elicotteristica, dell'elettronica applicata alle tecnologie satellitari e alle telecomunicazioni, dei sistemi di controllo delle reti di trasporto ed energia, negli apparati per la produzione di energia elettrica;

al tempo stesso è un gruppo che deve affrontare complesse situazioni di mercato che richiedono iniziative volte a migliorare la competitività e a superare squilibri patrimoniali;

il consiglio di amministrazione della società ha affidato tutti i poteri di gestione al direttore generale, Alessandro Pansa, che ha assunto anche la qualifica di amministratore delegato, in attesa che il Governo proceda alla nomina del nuovo presidente. Il 9 aprile 2013 il Ministro per i rapporti con il Parlamento *pro tempore* Piero Giarda ha dichiarato che l'orientamento del Governo era di rinviare ad un Esecutivo in carica, in pienezza di poteri e non dimissionario, la questione delle nomine (si veda un lancio dell'Ansa del 9 aprile 2013). Successivamente il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio *pro tempore* Giampaolo D'Andrea, il 15 aprile 2013, intervenendo alla Conferenza dei Capigruppo di Montecitorio, ha confermato l'intenzione del Governo di rinviare le nomine dei componenti dei consigli di amministrazione delle società pubbliche, eccezion fatta per la Cassa depositi e prestiti (si veda "Il Velino" del 13 aprile 2013);

l'assemblea di Finmeccanica, su proposta del rappresentante del Ministero dell'economia Stefano di Stefano, ha deciso di inserire la sostituzione dell'ex presidente Giuseppe Orsi e del consigliere Franco Bonferroni, entrambi

dimissionari, per la prossima assemblea di giugno, chiamata ad approvare il bilancio 2012. Intanto l'attività del gruppo risente del clima di incertezza;

il progetto di bilancio approvato all'unanimità il 23 aprile 2013 dal consiglio di amministrazione di Finmeccanica dichiara una perdita netta di competenza di 828 milioni di euro. Per il secondo esercizio consecutivo, dunque, non vi è dividendo;

considerato che:

la legge 12 luglio 2011, n. 120, sulla parità di accesso agli organi delle società quotate, volta a superare il problema della scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società commerciali e, in particolare, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, dispone che, per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Ad esso è affidata la disciplina della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimenti da adottare e delle modalità di sostituzione dei componenti decaduti;

in particolare tale regolamento impone, come avviene per le società private, agli statuti delle società pubbliche non quotate di prevedere modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo, se a composizione collegiale, tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. In tali ipotesi gli statuti disciplinano ugualmente la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge;

in tal senso è opportuno evidenziare che, secondo quanto riferisce un recente studio di Rete Armida, nel *network* di donne che lavorano nelle carriere direttive della pubblica amministrazione, tra cui le principali società partecipate dal Ministero dell'economia, tra le quali Eni, Enel, Enav, Anas, Cassa depositi e prestiti, Finmeccanica, Ferrovie dello Stato e Poste, figura solo una donna alla presidenza della Consip. Non vi sono amministratori delegati di genere femminile negli organismi partecipati da enti pubblici non economici, Ministeri e Regioni a statuto speciale. Nelle amministrazioni che detengono partecipazioni in consorzi o società, la presenza femminile è davvero contenuta, solo il 13 per cento dei consiglieri. Non vi sono donne tra i presidenti degli organismi partecipati dalle Agenzie fiscali, da istituzioni ed enti di ricerca e dai Ministeri;

occorre altresì ricordare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, criteri e

modalità rispettosi dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

alla luce degli appelli e delle richieste che provengono da molteplici settori dell'opinione pubblica e della società civile e al fine di evitare il ripetersi di episodi che hanno visto il coinvolgimento di parte del *management* di Finmeccanica (a prescindere dal rilievo giudiziario, tuttora in corso di accertamento) in questioni che appaiono senz'altro censurabili sotto il profilo dell'opportunità ed in grado di mettere a rischio non soltanto la credibilità dell'intera struttura manageriale della società, ma anche la competitività di una delle più importanti aziende del Paese, è ancora possibile dare al Paese un importante segnale di discontinuità, mettendo in primo piano l'esigenza di una forte trasparenza nel procedimento di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle più importanti società italiane;

Finmeccanica, pena il proprio declino, ha l'estrema necessità di tutelare l'immagine dell'azienda, l'onorabilità del suo marchio e la serietà della sua struttura industriale e non può essere guidata in futuro da un *management* che opera in controtendenza alla corretta gestione dell'azienda, impegna il Governo, e in particolare il Ministro dell'economia e delle finanze, nella sua qualità di principale azionista statale:

1) a disciplinare e rendere pubblici, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, i requisiti richiesti per la candidatura alla carica di componente dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo;

2) ad adottare con sollecitudine iniziative atte a consentire, in tempi brevi, considerata l'imminente scadenza del consiglio di amministrazione di Finmeccanica SpA, la nomina dei nuovi consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, con modalità di esame delle candidature trasparenti, anche attraverso la pubblicazione di un bando per la presentazione delle stesse con contestuale fissazione del termine di deposito, e la pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, dei *curricula* pervenuti;

3) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, ove non già disposto, la sottoposizione delle proposte governative di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

4) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere la pubblicazione dei *curricula* dei singoli candidati anche sul sito *internet* delle società partecipate coinvolte dalle procedure di nomina, così da consentire a tutti i soggetti interessati, quali dipendenti, clienti e fornitori delle stesse società, di essere a conoscenza dei requisiti posseduti dai candidati.

(1-00051) (Testo 2) (12 giugno 2013)

BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI - Il Senato,
premessi che:

il sistema economico del Paese registra la presenza di società, partecipate direttamente od indirettamente da soggetti pubblici, frutto di un'evoluzione storica, peraltro assimilabile a quella della maggior parte degli altri Paesi europei, improntata alla gestione di alcuni servizi e al sostegno ad alcuni settori produttivi considerati importanti e strategici non solo a fini economici ma anche per garantire alcuni servizi essenziali a tutti i cittadini;

il quadro normativo riguardante le società a partecipazione pubblica è complesso a causa dei diversi profili coinvolti: alla normativa societaria si sovrappongono gli effetti indiretti delle norme sul patto di stabilità e sulla *spending review*, che condizionano gli enti pubblici che partecipano dei capitali delle società; inoltre sono presenti alcune normative di settore, principalmente di derivazione europea, riguardanti la concorrenza e la liberalizzazione di taluni servizi;

negli ultimi anni tuttavia le società, in particolare quelle partecipate da enti pubblici, hanno adottato iniziative volte a garantire la trasparenza non solo delle proprie scelte strategiche ma anche della scelta e della adeguatezza del proprio *management*, superando generalmente quanto comunque previsto dalla legge e con lo scopo, oltre che di garantire trasparenza, di rendersi più forti e credibili rispetto ai mercati nei quali operano;

i poteri di nomina da parte dell'azionista pubblico degli amministratori delle società partecipate sono disciplinati, a livello generale, dal codice civile, nonché da una serie di ulteriori disposizioni. In primo luogo, la disciplina generale (art. 2449 del codice civile) prevede che, se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può attribuire loro la facoltà di nominare amministratori, sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, in numero proporzionale alla partecipazione al capitale sociale;

gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati dallo Stato e dagli enti pubblici possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati ed hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

i sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Per le società che fanno ricorso al mercato azionario è prevista la possibilità di riservare allo Stato o agli enti partecipanti azioni fornite di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ma non il voto nell'assemblea generale degli azionisti;

alcuni importanti accorgimenti sono stati adottati dal legislatore per garantire che le società pubbliche siano orientate a criteri di efficienza, penalizzando gli amministratori che non agiscano con competenza e capacità. Ne è esempio la previsione in base alla quale non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (articolo 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006);

i principali dati relativi alle società a partecipazione pubblica sono disponibili e fruibili in diverse forme, compreso il canale *internet*. L'elenco delle società per azioni partecipate da amministrazioni statali è contenuto nel rendiconto generale dello Stato, nel conto del patrimonio (appendice 4). Il Ministero dell'economia e finanze è il principale azionista statale. Le informazioni disponibili sul sito del Ministero riferiscono che a novembre 2012 il Dicastero deteneva 31 partecipazioni dirette;

considerato che:

la legge 12 luglio 2011, n. 120, sulla parità di accesso agli organi delle società quotate, volta a superare il problema della scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società commerciali e, in particolare, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, dispone che, per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Ad esso è affidata la disciplina della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimenti da adottare e delle modalità di sostituzione dei componenti decaduti;

in particolare tale regolamento impone, come avviene per le società private, agli statuti delle società pubbliche non quotate di prevedere modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo, se a composizione collegiale, tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. In tali ipotesi gli statuti disciplinano ugualmente la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge;

ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, criteri e modalità rispettosi dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità,

impegna il Governo:

- 1) a disciplinare e rendere pubblici, laddove non abbia già provveduto in tal senso, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, i requisiti richiesti per la candidatura alla carica di componente dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo;
- 2) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, ove non già disposto, la sottoposizione delle proposte governative di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
- 3) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a rendere consultabili i *curricula* dei singoli candidati, così da consentire a tutti i soggetti interessati, quali dipendenti, clienti e fornitori delle stesse società, di essere a conoscenza dei requisiti posseduti dai candidati;
- 4) a far sì che le indennità complessivamente percepite da soggetti nominati da enti pubblici in società da essi partecipate non possano in ogni caso superare l'indennità spettante al Presidente del Consiglio dei ministri.

(1-00060) (Testo 2) (12 giugno 2013)

TOMASELLI, PELINO, SCAVONE, LANGELLA, PAGLIARI, ASTORRE, GALIMBERTI, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', COLLINA, BOCCA, CARIDI, BILARDI, ZELLER - Il Senato,

premessi che:

le società a partecipazione pubblica costituiscono una realtà rilevante nell'economia nazionale svolgendo un'attività, in termini di produzione di beni e servizi, che contribuisce in via prioritaria al soddisfacimento di interessi pubblici di carattere generale;

alcune società a partecipazione pubblica rappresentano realtà industriali di particolare importanza per l'economia nazionale operanti in settori in prevalenza di interesse generale, che richiedono livelli di investimento e prestazione elevati che il settore privato non sempre è in grado di assicurare pienamente;

attualmente in Italia esistono numerose società a partecipazione pubblica, gran parte delle quali controllate o partecipate da Regioni ed enti locali, mentre lo Stato, in particolare tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, detiene la partecipazione diretta, di maggioranza o controllo, di 32 società operanti in settori strategici dell'economia nazionale, quali quello assicurativo, bancario e dei servizi finanziari, postale, delle infrastrutture e trasporti, della difesa, dell'energia e dei servizi;

tra queste, come risulta dal rendiconto generale dello Stato e dal conto generale del patrimonio, emergono in tutta evidenza le partecipazioni di controllo di rilevanti società quali Enel SpA, Eni SpA, Cassa depositi e Prestiti SpA, Ferrovie dello Stato SpA, Finmeccanica SpA, alcune delle quali quotate in borsa;

si tratta di società per lo più a vocazione imprenditoriale che operano in rilevanti settori strategici, con una consolidata e riconosciuta vocazione all'eccellenza produttiva, finanziaria e tecnologica. Esse rappresentano un importante presidio di occupazione, con una presenza consolidata in settori decisivi in ambito nazionale, ed in alcuni casi, come Enel, Eni e Finmeccanica, rappresentano aziende *leader* a livello mondiale;

considerato che:

il Ministero dell'economia, in qualità di titolare delle partecipazioni societarie dello Stato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita i diritti dell'azionista, sulla base della normativa di diritto comune e, pertanto, provvede alle nomine degli organi sociali come azionista, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, in base all'entità della partecipazione societaria detenuta nel capitale sociale e quindi ai corrispondenti diritti di voto;

le nomine degli organi delle società controllate dal Ministero dell'economia avvengono, pertanto, secondo i comuni criteri assembleari che assicurano il potere di nomina agli azionisti e non sulla base dell'articolo 2449 del codice civile, che riconosce sostanzialmente allo Stato e agli enti pubblici poteri *extra ordinem* in presenza di una partecipazione al capitale societario anche minoritaria;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di dare piena attuazione alla separazione tra la sfera politica e quella amministrativa all'interno della pubblica amministrazione, ha individuato dettagliatamente gli atti, le funzioni e le responsabilità che rientrano nella sfera di indirizzo politico-amministrativo;

in questo contesto, l'articolo 4, comma 1, lettera e), dispone che, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, gli organi di Governo provvedano, in particolare, ad effettuare "le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni";

il Ministro dell'economia, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, provvede alla scelta degli organi di amministrazione e di controllo delle società direttamente controllate dal Dicastero, e le conseguenti indicazioni impartite ai rappresentanti del Ministero nelle assemblee si configurano quali atti di alta amministrazione riservati, per legge, al medesimo Ministro;

in numerose società controllate dal Ministero dell'economia, in virtù di specifiche disposizioni normative, la designazione dei componenti è effettuata dal Ministro dell'economia d'intesa con altro Ministro competente per materia;

lo Stato è titolare di partecipazioni di controllo sia in società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, sia in società che non fanno ricorso al mercato per la raccolta del capitale di rischio;

le società quotate a partecipazione pubblica sono sottoposte alla disciplina delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico e l'articolo 147-*quinquies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni, individua i requisiti di onorabilità e professionalità che devono essere posseduti, a pena di decadenza dalla carica, dagli amministratori, rinviando a quelli previsti dal decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, per i componenti dei collegi sindacali;

per le società non quotate controllate dal Ministero dell'economia sono stati implementati modelli di *governance* allineati alle *best practices*, prevedendo per via statutaria speciali requisiti di onorabilità e professionalità per gli amministratori, mutuati dalle disposizioni contenute nei decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 e n. 516 del 1998 riferite al settore bancario e degli intermediari finanziari, nonché dalla normativa per il settore assicurativo;

in particolare, il requisito di onorabilità prevede che non possa ricoprire la carica di amministratore a pena di ineleggibilità ovvero di decadenza in corso di mandato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile; chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero sia stato condannato in relazione a una serie di delitti specifici ad esempio contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; ovvero per qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione non inferiore a 2 anni; nel caso di sentenze di condanna non definitive, nel corso del mandato, in relazione ai citati delitti ovvero di applicazione di misure cautelari, vi è la sospensione dalla carica di amministratore;

quanto al requisito di professionalità, viene richiesta un'esperienza di almeno un triennio per gli amministratori non esecutivi ovvero di almeno un quinquennio per il presidente e l'amministratore delegato in: attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività d'impresa, ovvero funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti;

negli statuti delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia, sono inoltre previsti divieti di cumulo di cariche, in base ai quali: l'amministratore delegato può rivestire la carica di amministratore in non più di 2 ulteriori consigli in società per azioni, ad eccezione di società controllate o collegate; gli amministratori non esecutivi possono rivestire la carica di amministratore in non più di 5 ulteriori consigli in società per azioni;

negli ultimi anni, attraverso successivi interventi normativi, sono state introdotte nelle società non quotate controllate dal Ministero numerose misure finalizzate al perseguimento di obiettivi di economicità della gestione nonché a garantire la correttezza, la trasparenza e la migliore funzionalità degli organi sociali, prevedendosi in particolare: 1) la riduzione del numero dei componenti dei

consigli: 3 o 5 consiglieri, in considerazione della rilevanza e della complessità delle attività svolte; 2) la riduzione dei compensi assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1, del codice civile; 3) l'introduzione di un limite ai compensi degli amministratori e del *management* pari alla retribuzione spettante al Primo Presidente della Corte di cassazione; 4) l'introduzione di limiti alle clausole che prevedono benefici economici di fine mandato; 5) l'introduzione della possibilità di attribuire deleghe operative retribuite solo a 2 componenti del consiglio di amministrazione: all'amministratore delegato e, limitatamente alle funzioni di rappresentanza e garanzia, al Presidente; 6) la limitazione della partecipazione ai consigli di amministrazione delle società controllate di amministratori della società controllante ai soli amministratori esecutivi di quest'ultima ovvero ad amministratori non esecutivi con particolari e comprovate competenze tecniche nel settore specifico di operatività della controllata; 7) l'introduzione del divieto di corrispondere gettoni di presenza; 8) la limitazione ai casi strettamente necessari della costituzione di comitati con funzioni consultive, prevedendo, in caso di loro costituzione, il riconoscimento a ciascuno dei componenti di una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso per la carica di componente dell'organo amministrativo;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società non quotate controllate dalla pubblica amministrazione, ha previsto che almeno un terzo dei membri di ciascun organo sociale appartenga al genere meno rappresentato, stabilendo che per il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del regolamento tale soglia sia almeno pari ad un quinto;

per le società quotate il rispetto dell'equilibrio di genere, con le medesime percentuali, è previsto dall'articolo 144-*undecies*.1 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato con deliberazione della Consob n. 11371 del 1999;

l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo alla cosiddetta *spending review*, ha disposto che la maggioranza degli amministratori (almeno 2 nei consigli di 3 membri e 3 nei consigli di 5 membri) delle società partecipate direttamente in misura totalitaria dalle pubbliche amministrazioni debbano essere dipendenti dell'amministrazione azionista o vigilante, mentre per le società partecipate indirettamente in misura totalitaria dalle pubbliche amministrazioni, la medesima presenza maggioritaria di amministratori debba essere assicurata da dipendenti della medesima società controllante o da dipendenti dell'amministrazione azionista o vigilante;

da ultimo, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha previsto, tra l'altro, il divieto per i dirigenti delle società pubbliche di ricoprire contestualmente la carica di amministratore delegato ovvero presidente nella medesima società;

il processo di riforma avviato negli ultimi anni, pur avendo determinato una razionalizzazione della gestione delle società controllate dallo Stato, deve essere completato attraverso ulteriori interventi volti a incrementare la trasparenza e la qualità delle procedure di designazione dei componenti degli organi di amministrazione delle medesime società, rafforzando altresì i requisiti di onorabilità e di professionalità degli amministratori;

in questo contesto, è in particolare necessario garantire l'onorabilità dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate dal Ministero dell'economia, anche al di là di quanto richiesto dalla normativa vigente per i componenti delle società non controllate dallo Stato, in modo da assicurare la tutela degli interessi pubblici la corretta gestione delle risorse, salvaguardando altresì l'immagine del socio pubblico;

considerato l'alto grado di discrezionalità presente nelle decisioni in ordine alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate dal Ministero dell'economia, è altresì opportuno assicurare che esse scaturiscano da una procedura atta a garantire che la selezione avvenga esclusivamente sulla base di valutazioni attinenti alle capacità e alle esperienze professionali degli interessati, escludendo in tal modo il rischio di condizionamenti politici, incompatibili con la natura societaria degli organismi controllati,

impegna il Governo:

1) a prevedere l'adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di specifiche direttive che individuino, per le società controllate direttamente o indirettamente dal medesimo Ministero, criteri e modalità di carattere generale per la nomina e la decadenza dei componenti degli organi di amministrazione, che assicurino anche il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251:

a) fermi restando i requisiti di onorabilità già previsti, l'introduzione di una specifica causa di ineleggibilità per coloro nei confronti dei quali sia stato emesso un decreto di rinvio a giudizio, per coloro che abbiano patteggiato la pena e per coloro che abbiano riportato una condanna per talune gravi fattispecie di reato penale quali, ad esempio, i reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, in materia tributaria, in materia fallimentare, nonché la previsione della decadenza automatica, in corso di mandato, dei componenti degli organi di amministrazione nei confronti dei quali sia stata emessa una condanna penale o che abbiano patteggiato la pena per le suddette fattispecie di reato;

b) ferme restando le limitazioni già stabilite a legislazione vigente, l'esclusione della nomina quali componenti degli organi di amministrazione di soggetti che siano membri del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una Regione o di una Provincia autonoma o consiglieri di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

c) per le società non quotate dal Ministero dell'economia e delle finanze il cui consiglio di amministrazione è composto da 5 membri, al presidente potranno essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree delle relazioni esterne ed istituzionali e della supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega;

d) all'esito della verifica positiva del possesso dei requisiti soggettivi di eleggibilità, l'attivazione di una valutazione comparativa dei requisiti professionali necessari per la specifica carica da ricoprire individuati preventivamente per le diverse tipologie di società secondo quanto previsto alla successiva lettera e);

e) la valutazione dei requisiti professionali per la carica di amministratore delegato, sulla base dei seguenti parametri: 1) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato; 2) esperienza nel settore industriale di riferimento, in particolare in imprese industriali operanti in mercati internazionali, ovvero, ove la situazione economico-finanziaria della società lo richieda, in posizioni di responsabilità di vertice in situazioni societarie di ristrutturazione; 3) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione e della riconoscibilità nei mercati di riferimento; 4) assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti;

f) la valutazione dei requisiti professionali per la carica di consigliere non esecutivo ovvero di presidente tale da assicurare: 1) la presenza negli organi di amministrazione di un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario e industriale; 2) l'autorevolezza richiesta dall'incarico, con particolare riferimento al presidente, e l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti;

g) fermi restando i requisiti soggettivi di eleggibilità, nei casi in cui sia prevista la nomina quali componenti degli organi di amministrazione di dipendenti del Ministero dell'economia ovvero, per le società controllate indirettamente dallo stesso, anche di dipendenti della società controllante, l'individuazione di soggetti che comunque garantiscano elevata professionalità e capacità necessarie a ricoprire l'incarico;

h) quanto alle procedure da utilizzare a regime per l'indicazione dei componenti degli organi di amministrazione nelle società controllate direttamente dal Ministero dell'economia: 1) la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia delle posizioni in scadenza, entro il mese di gennaio di ciascun anno. Qualora nel corso dell'anno si verifichi la decadenza dell'organo di amministrazione o la decadenza o le dimissioni di uno o più consiglieri, il Ministero provvede alla relativa pubblicazione sul proprio sito delle predette posizioni. Il Ministero provvede, altresì, alla pubblicazione sul proprio sito del termine e delle modalità per la presentazione di candidature e, infine, delle nomine effettuate con relativo *curriculum vitae* dei componenti dei consigli di amministrazione; 2) sulla base

dei criteri precedentemente indicati e delle direttive adottate in materia dalle competenti autorità di Governo, lo svolgimento da parte del Dipartimento del tesoro di un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale sulle candidature; 3) a seguito dell'acquisizione degli esiti dell'istruttoria, la sottoposizione della designazione operata dalle competenti autorità di Governo alla valutazione di un comitato di garanzia, costituito con carattere di stabilità e composto da personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica ed economica, al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previste per le nomine;

i) quanto alle procedure da utilizzare a regime per l'indicazione dei componenti degli organi di amministrazione nelle società controllate indirettamente dal Ministero dell'economia: 1) la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia delle posizioni in scadenza, entro il mese di gennaio di ciascun anno. Qualora nel corso dell'anno si verifichi la decadenza dell'organo di amministrazione o la decadenza o le dimissioni di uno o più consiglieri, il Ministero provvede alla pubblicazione sul proprio sito delle predette posizioni. La pubblicazione sul sito del Ministero, nonché sul sito della società capogruppo, del termine e delle modalità per la presentazione di candidature e, infine, delle nomine effettuate con relativo *curriculum vitae* dei componenti dei consigli di amministrazione; 2) la comunicazione della designazione proposta al Ministro dell'economia e delle finanze, prima della nomina dei componenti degli organi di amministrazione, al fine di consentire al Ministro, per le società di maggiore rilevanza, la sua sottoposizione al Comitato di garanzia al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previste per le nomine;

l) nelle more della definizione della procedura da utilizzare a regime per la nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle società direttamente controllate, l'applicazione di una procedura semplificata che assicuri comunque la verifica preventiva dei requisiti soggettivi di eleggibilità e dei requisiti di professionalità individuati sopra e la sottoposizione della designazione operata dai competenti organi di Governo al comitato di garanzia, al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previste per le nomine; 2) a riferire annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa l'applicazione dei criteri e delle procedure adottati secondo gli indirizzi sopra richiamati;

3) a promuovere, ove necessario anche attraverso opportune iniziative normative, l'adozione da parte delle altre pubbliche amministrazioni di analoghi criteri e procedure, ferma restando l'opportunità che le stesse si uniformino comunque ai medesimi anche in via autonoma.

MOZIONI SUL CORRIDOIO FERROVIARIO ADRIATICO

(1-00037) (14 maggio 2013)

TOMASELLI, FABBRI, SANGALLI, ESPOSITO Stefano, PEZZOPANE, PUGLISI, PEGORER, GRANAIOLA, D'AMBROSIO LETTIERI, NENCINI, SONEGO, D'ADDA, LATORRE, GHEDINI Rita, VERDUCCI, MORGONI, RUTA, COLLINA, BERTUZZI, VACCARI, PAGLIARI, CHIAVAROLI - Il Senato,

premessi che:

nell'ambito della programmazione finanziaria pluriennale per il periodo 2014-2020, la Commissione europea ha annunciato, tra le sue proposte di regolamenti per collegare l'Europa, la creazione di un nuovo strumento a livello europeo per finanziare le infrastrutture prioritarie per l'Unione europea (UE) in diversi settori, tra i quali quello dei trasporti;

in particolare, questo nuovo strumento, denominato "Meccanismo per collegare l'Europa", sosterrà le infrastrutture aventi una dimensione europea e a livello del mercato unico, indirizzando il sostegno della UE alle reti prioritarie che devono essere realizzate entro il 2020 e per le quali si giustifica maggiormente un'iniziativa a livello europeo;

tale strumento disporrà di una dotazione di 50 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, di cui saranno assegnati al settore dei trasporti 31,7 miliardi, 10 miliardi dei quali specificamente destinati ad investimenti in infrastrutture collegati ai trasporti ammissibili nell'ambito del fondo di coesione. Assieme al Meccanismo per collegare l'Europa, sono stabilite le priorità per il finanziamento europeo delle infrastrutture di trasporto;

tra i richiamati regolamenti per collegare l'Europa, la "proposta di regolamento del Parlamento europeo e Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti", al punto 3.3, precisa che "lo sviluppo coordinato di una rete transeuropea dei trasporti per sostenere i flussi di traffico all'interno del mercato unico europeo e la coesione economica, sociale e territoriale all'interno dell'Europa esige che vengano prese iniziative a livello dell'Unione europea, in quanto esse non possono essere prese individualmente dai singoli Stati membri. Ciò è particolarmente vero per le tratte transfrontaliere"; tale proposta è orientata alla realizzazione, entro il 2050, di uno spazio unico europeo dei trasporti, basato su una rete di trasporto completa, interconnessa ed intermodale, che coinvolge le infrastrutture ferroviarie, marittime, aeree e viarie di tutti gli Stati membri, capace di contribuire al miglioramento della libera circolazione di merci, servizi e persone sia all'interno degli stessi Stati membri, sia tra di loro, sia con i Paesi confinanti, favorendo in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale;

nella proposta è previsto un aumento delle risorse europee per la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti Ten-T, nonché un aumento delle quote di cofinanziamento variabile dal 20 al 40 per cento a seconda che si tratti di progetti

di interesse comune, legati alla rete centrale o transfrontalieri della rete prioritaria;

tra i progetti restano confermati come prioritari quelli già avviati, quali la tratta Torino-Lione, Brennero, Trieste-Divaca, nell'ambito del corridoio 3 Mediterraneo; viene inoltre introdotta la tratta Bari-Napoli nell'ambito del corridoio 5 Helsinki-La Valletta;

con particolare riferimento al trasporto ferroviario gli organi europei hanno previsto requisiti specifici. In particolare è fatto obbligo agli Stati membri di garantire che l'infrastruttura ferroviaria sia conforme alle norme europee in materia di interoperabilità, scartamento, elettrificazione, linee percorse da treni merci convenzionali, prestando particolare attenzione all'impatto del rumore causato dal trasporto ferroviario;

nella seduta del 18 gennaio 2012 della 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato è stata approvata la risoluzione, Doc. XVIII, n. 125, con la quale si è espresso parere favorevole alla richiamata "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (n. COM (2011) 650 definitivo)", osservando tuttavia, tra l'altro, che in previsione "di una rapida approvazione, da parte dell'Unione europea, della macroregione adriatico-ionica, sollecitata dalle mozioni recentemente approvate all'unanimità dal Senato" nella seduta dell'11 gennaio 2012, "si ritiene opportuno un supplemento di istruttoria svolta a livello di Unione europea sulla metodologia applicata per la definizione dei tracciati affinché, nelle attività di verifica che si andranno a realizzare entro il 2020, la prosecuzione del corridoio Baltico-Adriatico (n. 1) lungo la dorsale adriatica comprenda la direttrice Ancona-Pescara-Bari-Taranto-Lecce, in quanto tale prosecuzione costituisce elemento centrale per il sistema dei collegamenti all'interno della Macroregione e per il successo della stessa. Essa è di fondamentale importanza anche alla luce del fatto che nella nuova rete centrale non è più previsto il vecchio corridoio n. 8 Bari-Varna, che svolgeva un ruolo strategico nel collegamento tra le regioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo e le regioni balcaniche";

la realizzazione della linea alta velocità sull'intera dorsale adriatica è indubbiamente riconducibile alla strategia della macroregione adriatico-ionica, la quale rappresenta senz'altro un'opportunità per il nostro Paese di prendere parte a quel grande processo di coesione europeo già avviato con successo in Europa con l'approvazione delle strategie macroregionali del Danubio e del Baltico, quali strumenti innovativi per le politiche di coesione e cooperazione territoriale tra Stati e Regioni ai fini del conseguimento di obiettivi comuni di sviluppo;

il prolungamento del corridoio baltico-adriatico (n. 1) ha un'importanza strategica per l'Italia perché consentirebbe un collegamento, ad elevati *standard* di qualità, tra il mare del Nord ed il mare Adriatico, favorendo altresì il collegamento tra i diversi distretti produttivi e le aree portuali dell'Adriatico, in modo da incentivare le attività logistiche a sostegno della produzione e dell'*export*, intercettando le

aree a forte sviluppo dell'Est e del Nord-Est Europa, facendo del Mediterraneo e dell'Italia una grande piattaforma logistica e il baricentro dei traffici commerciali tra l'Oriente e l'Occidente;

nelle conclusioni del Consiglio europeo del 13/14 dicembre 2012, il Consiglio ha individuato il 2014 come termine entro il quale dovrà essere presentata, a cura della Commissione, la nuova strategia UE per la regione adriatica e ionica, rinviando alle conclusioni dello stesso Consiglio di giugno 2011 ove si invitavano gli Stati membri a proseguire i lavori, in cooperazione con la Commissione, sulle future strategie macroregionali, in particolare per la regione adriatica e ionica;

nella stesse conclusioni, il Consiglio, approvando la strategia macroregionale danubiana, ha invitato la Commissione europea a garantire lo sviluppo di connessioni infrastrutturali tra le macroregioni esistenti e quelle in via di definizione;

considerato che:

la dorsale adriatica risulta carente di un'adeguata infrastrutturazione che supporti la linea ad alta velocità, diversamente da altre regioni, soprattutto del Nord, servite invece da collegamenti ferroviari veloci ed efficienti;

la mobilità su ferro risulta essenziale non solo per garantire un servizio ai passeggeri e un celere trasporto di merci, ma soprattutto quale strumento di coesione territoriale crescita e competitività;

l'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria lungo la direttrice Milano-Lecce risulta indispensabile per il rilancio di una zona ad alto potenziale economico, anche in vista della prossima strategia macroregionale, oltre che necessario per colmare il *gap* tra le regioni del litorale adriatico sprovviste della linea ad alta velocità e quelle che invece ne beneficiano, in modo da garantire le stesse opportunità, in termini di crescita e competitività, a tutto il territorio nazionale, impegna il Governo:

1) in prospettiva dell'approvazione della macroregione adriatico-ionica, ad assumere ogni iniziativa in sede europea per promuovere il prolungamento del corridoio baltico-adriatico (n. 1) lungo la direttrice Ancona-Pescara-Bari-Taranto-Lecce, che costituisce un elemento strategico tra i diversi poli produttivi e le aree portuali dell'Adriatico, capace di rendere l'Italia il baricentro dei traffici commerciali tra l'Oriente e l'Occidente, nonché fra i Paesi del Nord Europa e le nuove economie che si affacciano sul Mediterraneo;

2) ad individuare le misure necessarie a garantire un'adeguata programmazione in favore di progetti indirizzati all'ammodernamento della linea ferroviaria della dorsale adriatica, con particolare riferimento alla direttrice Milano-Lecce, in considerazione della programmazione delle risorse dell'UE per il periodo 2014-2020 nel quadro delle grandi reti transeuropee, nonché in vista della prossima approvazione della strategia macroregionale adriatico-ionica.

(1-00071) (18 giugno 2013)

COMPAGNONE, FERRARA Mario, BARANI, BILARDI, BIANCONI, COMPAGNA, MAURO Giovanni, NACCARATO, SCAVONE - Il Senato, considerato che la Commissione Trasporti del Parlamento europeo ha approvato il regolamento per lo sviluppo della rete trans europea dei trasporti; preso atto che il corridoio 1 Baltico-Adriatico risulta lungo oltre 3.000 chilometri con un'estensione che va da Helsinki a Bologna, Ravenna e Ancona, attraverso i collegamenti ferroviari Vienna-Udine-Venezia-Ravenna-Ancona, di navigazione interna e tramite l'utilizzo di autostrade del mare. Raccoglie al suo interno i progetti prioritari 27 (asse ferroviario "rail Baltica" da Varsavia ad Helsinki), 23 (asse ferroviario da Gda?sk a Vienna), 25 (asse stradale da Gda?sk a Vienna) e utilizza in parte il corridoio 3 (Mediterraneo, da Venezia a Trieste); valutato in particolare che Bari, nonostante sia stata promossa di recente città metropolitana, non è inserita nell'elenco dei nodi urbani centrali, mentre la stessa dorsale adriatica non è inserita nella rete Ten-t, Trans-european transport network, visto che il corridoio Baltico-Adriatico si ferma ad Ancona; ricordato che i corridoi Ten-t sono soprattutto ferroviari e sono finalizzati al potenziamento dell'intermodalità, si estendono attraverso 19 regioni in 5 Stati membri, connettono più di 40 milioni di abitanti, collegano importanti nodi fra porti del mar Baltico e dell'Adriatico, connettono l'Europa con i mercati emergenti dell'Asia; stimato che il corridoio 5 Helsinki-La Valletta, prevalentemente ferroviario ad AV/AC, si snoda da nord a sud attraverso il territorio di 6 Paesi dell'Unione europea: Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Austria, Italia. Il suo tracciato è stato disegnato sulla base dei precedenti progetti prioritari Ten-t 1 (Berlino-Palermo), 11 (Oresund bridge), 12 (Nordic triangle railway/road axis) e 20 (Railway axis Fehmarn belt), ampliando il percorso del Berlino-Palermo verso il meridione, includendo anche collegamenti del tipo autostrade del mare tra la Sicilia e Malta; posto che lo sviluppo del corridoio Helsinki-La Valletta si basa in particolar modo sulla realizzazione di due infrastrutture fondamentali: il collegamento attraverso lo stretto di Fehmarm nel mar Baltico tra la Germania e la Danimarca e il *tunnel* di base del Brennero, tra Italia e Austria. Per quanto riguarda l'Italia si segnalano le opportunità correlate alla realizzazione di questo progetto, connesse sia alla possibilità di unire tramite collegamento ferroviario veloce due delle principali regioni Europee dal punto di vista della produzione industriale, ovvero la pianura Padana e la Baviera, sia allo sviluppo della rete nord-sud nazionale. Infatti il corridoio Helsinki-La Valletta, nel suo tracciato meridionale, si fonda sulla centralità dell'asse ferroviario ad AV/AC in Italia, in particolare tra i nodi di Verona-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Reggio Calabria-Messina e Palermo. Solo alcune di queste tratte risultano ad oggi completate (ad esempio il collegamento ad AV/AC Bologna-Napoli);

stimato inoltre che non solo la Puglia e l'Italia perderebbe una grande opportunità, ma l'intera Europa commetterebbe un grave errore. Le ragioni a difesa del proseguimento del corridoio Baltico-Adriatico sino alla Puglia sono, oltre che di natura economica e di trasporto, essenzialmente geo-politiche; considerato che dopo l'unificazione della Germania, oggi l'Unione europea, che ha accolto i Paesi dell'est Europa, dovrebbe guardare con maggiore attenzione al Mediterraneo e all'Africa come futuri bacini di sviluppo economico e commerciale, tenendo in grande considerazione due prossimi scenari, ai quali sta lavorando da tempo, e che riguarderanno la creazione di una macroregione jonico-adriatica e l'adesione o pre-adesione alla UE di tutte le nazioni dell'area balcanica. L'Europa ha già sviluppato sistemi di integrazione regionale basati su una visione di area vasta infranazionale. Basti pensare alle macroregioni del Baltico e del Danubio. Il processo di aggregazione di una macroregione jonico-adriatica che comprenda, oltre a tutte le regioni rivierasche italiane, anche la Slovenia, la Croazia, il Montenegro, l'Albania e la Grecia, è già avviato. Ugualmente va avanti il processo di allargamento dell'Unione, con la Croazia, che si appresta a diventare il 28° Stato dell'Unione e la Serbia pronta per l'adesione. Seguono tutti gli altri, Albania, Montenegro, Bosnia, Macedonia; per queste ragioni appare incomprensibile il fatto che il corridoio 1, scendendo dal Baltico, si fermi ad Ancona e non prosegua per Bari-Brindisi. Così restando, l'Unione europea contraddirebbe uno dei capisaldi del programma di sviluppo delle Ten-T, ovvero l'interconnessione delle reti; l'importanza del Mediterraneo nello scenario del commercio internazionale è dimostrata anche dalla crescita del traffico di *container* attraverso il canale di Suez tra il 2000 ed il 2011, anno in cui hanno si sono toccati i 7.178 passaggi complessivi (nord-sud e viceversa), con un aumento del 55,7 per cento delle navi transitate rispetto al 2000 (il *record* di transiti è stato raggiunto nel 2008 con 8.156 navi porta *container*); rilevato che, per quanto riguarda la Sicilia, mancano collegamenti AV/AC, che pure rientrerebbe a pieno titolo nella programmazione pluriennale delle risorse da impiegare per la costruzione del corridoio 5 (Helsinki-La Valletta), che rappresenta il nodo più meridionale della rete dell'intera area del bacino del Mediterraneo ed assolve l'importantissima funzione di raccordare aree periferiche del continente europeo; rilevato che il corridoio 5 è considerato di assoluta rilevanza per il sistema Paese, ne consegue che esso dovrà comportare necessariamente la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, poiché, se così non fosse, lo stesso corridoio europeo non avrebbe senso. Infatti sarebbe poco comprensibile, se non illogico, immaginare il corridoio Helsinki-La Valletta, che prevede la sezione ferroviaria Napoli-Reggio Calabria, nonché la sezione Messina-Palermo, non specificando come collegare la Calabria alla Sicilia. Ci si chiede, infatti, come si potrebbe realizzare la tanto invocata multimodalità senza colmare questa cesura di

percorso rappresentata dal braccio di mare che separa la Calabria dalla Sicilia e su cui dovrebbero correre i treni veloci;

giòva, a questo punto ricordare come il progetto del ponte sullo stretto che correrebbe su una distanza pari a 3,33 chilometri tra i due piloni principali, collegherebbe oltre 5 milioni di abitanti al resto dell'Europa con influenze positive enormi sullo sviluppo del Sud dell'Italia. Basti pensare che: a) Palermo soddisfa i requisiti di città "nodo" in quanto la sua area metropolitana supera il milione di abitanti; b) i collegamenti più diretti con l'isola di Malta avvengono attraverso i porti della Sicilia (Pozzallo, Catania, Augusta, Palermo); c) per dare realizzazione alla parte meridionale del progetto prioritario europeo (PP1) con specifico riferimento alla rete ferroviaria, sono stati già sostenuti dall'Italia ingenti investimenti; d) infatti, la nuova rete di trasporto europeo, comprendendo il corridoio Helsinki-Sicilia-Malta, si sviluppa anche nel territorio siciliano secondo la direttrice Messina-Catania-Enna-Palermo per consentire di servire i principali nodi urbani dell'isola e di migliorare i collegamenti ferroviari con i porti di Catania, Augusta e Palermo;

posto che sinora per il ponte sullo stretto di Messina sono stati già spesi per il progetto e il mantenimento della società ponte 383 milioni di euro, la mancata realizzazione del ponte porterebbe al pagamento di penali stimate sino ad ulteriori 700 milioni di euro. Si ricorda che il costo dell'opera realizzata sarebbe di circa 6,1 miliardi di euro a valori correnti;

valutato che la mancata realizzazione del ponte comporterebbe quindi una perdita che ha un valore economico pari a quello di un'infrastruttura realizzata, ma senza usufruire di alcuna infrastruttura;

rilevato che alla Sicilia, che conta una popolazione di oltre 5 milioni di abitanti, deve essere garantito lo stesso "grado di libertà" di collegamento al continente concesso ad altri Paesi europei; e qui non si può non citare ad esempio il progetto "ponte sull'Oresund" che collega stabilmente la Danimarca alla Svezia, ponte cofinanziato dall'Unione europea, ponte più lungo di quello previsto sullo Stretto (misura infatti 7.8 chilometri), che collega 3,5 milioni di abitanti dell'area di Copenaghen-Malmö, a fronte dei 5 milioni di siciliani che il ponte sullo stretto collegherebbe (senza contare la popolazione proveniente dai Paesi nordafricani). Il ponte sull'Oresund che è stato realizzato ed inaugurato il 1° giugno 2000, mentre il ponte sullo stretto di Messina sconta ritardi impressionanti ed è ancora oggi terreno di reiterati scontri fra le parti politiche. Ma, invero, le ragioni che spingono a ritornare con più forza sulla necessità della realizzazione del ponte stesso sono le medesime ragioni che hanno spinto i danesi e gli svedesi a costruire quello sull'Oresund, e cioè la necessità che le attività commerciali non soffrano più i lunghi tempi di attraversamento dello Stretto e che finalmente, grazie al potenziamento infrastrutturale, regioni come la Sicilia e la Calabria possano avere l'opportunità di ridurre drasticamente il *gap* di sviluppo che le separa dalle regioni più ricche d'Italia. Quindi, se realizzare un'infrastruttura dalle dimensioni eccezionali come il ponte sull'Oresund è stato possibile per la

Danimarca e la Svezia, non si vede perché non debba essere possibile per la Sicilia e la Calabria. Con l'aggravante che Ferrovie dello Stato, in nome della sostenibilità dei costi, taglia i treni a lunga percorrenza sud-nord, con il risultato che si corre il rischio che il corridoio nominalmente ci sia, ma manchino ponte sullo stretto, i binari e i treni AV/AC,

impegna il Governo:

- 1) ad avviare una forte azione al fine di estendere sino a Bari-Brindisi il corridoio, che così come progettato lascia isolato larga parte del Sud e non tiene conto dei futuri sviluppi della politica della UE verso il Mediterraneo. Un errore che, se corretto oggi, eviterebbe all'Europa di perdere altre *chances* nel Mediterraneo e di fare domani, in ritardo e con maggiori costi, quanto molto opportunamente si potrebbe fare oggi;
- 2) ad intraprendere una forte azione in sede europea per fare in modo che il corridoio 5 sia compreso nella programmazione della UE per gli anni 2014-2020, anche per il collegamento previsto sino a Palermo, con risorse che portino ad opere cantierabili e ricomprendano la realizzazione del ponte sullo stretto;
- 3) ad indirizzare una forte azione per coinvolgere anche le istituzioni europee in una valutazione sui benefici che porterebbe la definitiva realizzazione del ponte sullo stretto per i collegamenti attraverso la Sicilia dei Paesi del Mediterraneo, da e per il nord Europa.